

GIANLUCA STANZIONE

LE INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PREVISTE DALL'AEC SONO SOGGETTE A DECADENZA

Sintesi

Con riguardo al rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, particolare interesse presenta il principio di diritto per il quale la decadenza dal diritto all'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 1751 c.c. si applica anche all'indennità di fine rapporto prevista dall'AEC, o meglio all'indennità suppletiva di clientela e a quella meritocratica, posto che il FIRR viene liquidato sempre e comunque dall'Enasarco.

La Cassazione, infatti, con sentenza n. 9348 del 17 aprile 2013, ha affermato che «in tema di agenzia, l'art. 1751 cod. civ., la cui attuale formulazione deriva dall'art. 4 del d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (attuativo della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986), e quindi dall'art. 5 del d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, prevede, al quinto comma, l'ipotesi della decadenza dell'agente dal diritto all'indennità di cessazione del rapporto: tale disciplina prevale su quella di cui all'accordo economico collettivo del 20 giugno 1956, recepito dal d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, che tale decadenza non contempla, prevalendo la disciplina legale successiva sulla pregressa disciplina contrattuale, pur resa efficace "erga omnes"».

In particolare, per i Giudici di legittimità «non v'è dubbio che essendo l'attuale formulazione dell'art. 1751 derivante dal D.Lgs. n. 303 del 1991, art. 4 (attuativo della direttiva 86/653 CEE), e quindi del D.Lgs. n. 65 del 1999, art. 5, essa prevale sulla disciplina di cui all'A. E.C. reso erga omnes dal citato D.P.R. n. 145 del 1961, che peraltro non prevede alcuna decadenza.

Non può del resto in via generale ritenersi, come sostiene il ricorrente, che una disciplina legale successiva possa ritenersi inapplicabile in base ad una pregressa disciplina contrattuale, pur resa efficace erga omnes.

Ed invero, seppure era possibile una integrazione dell'art. 1751 cod. civ., attraverso il richiamo contenuto nell'art. 3

dell'accordo collettivo 20 giugno 1956, la questione si poneva con riferimento all'art. 1751 nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (Cass. 17 marzo 2009 n. 6481).

Osserva quindi la Corte che oggi, in base agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, può solo porsi un problema di compatibilità dell'art. 1751 c.c., in relazione alle norme contenute nella direttiva europea 86/653 CEE (Cass. n. 23966/08, Cass. n. 15203/10). Deve allora evidenziarsi, con riferimento al caso oggi in esame, che lo stesso art. 17, comma 5, della Direttiva 86/653, stabilisce che "L'agente commerciale perde il diritto all'indennità di cui al paragrafo 2 o alla riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3, se

ha ommesso di notificare al preponente, entro un anno dall'estinzione del contratto, l'intenzione di far valere i propri diritti". Dunque la formulazione attuale, ed applicabile nella specie, dell'art. 1751 c.c., comma 6, recepisce integralmente, per quanto qui interessa, il contenuto dell'art. 17 della Direttiva 86/653, in base al D.Lgs n. 303 del 1991, che, all'art. 6, stabilisce come decorrenza della nuova disposizione il 1 gennaio 1993, rendendolo così pienamente applicabile nel caso in esame.

Ne consegue che la disciplina codicistica della decadenza non risulta in contrasto né con la disciplina comunitaria, né con l'A.E.C. che non la disciplina affatto».